



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 99 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 11 LUGLIO 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA - ATTO DI
CITAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "LIFE POWER" PER
OTTENERE LA CONSEGNA DELL'ALLOGGIO DEL CUSTODE SITO
ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPOSTIVO DI VIALE GRAMSCI E
RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL MANCATO USO.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **14 luglio 2005** al **29 luglio 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Con atto di citazione notificato a questo Ente in data 13.06.05, prot. n. 63, proposto – a cura dell'Avv. Valentina Palumbo – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, l'Associazione Sportiva "Life Power", in persona del Presidente e legale rappresentante, Sig.ra Amato Filomena, ha richiesto sia fissato, ai sensi dell'art. 1183, secondo comma c.c., il termine per l'adempimento dell'obbligo a carico del Comune di Molfetta di consegnare, in suo favore, l'immobile sito all'interno dell'impianto sportivo della locale Via Gramsci (adibito ad alloggio del custode) concessole in uso ed in gestione dalla P.A. (giusta convenzione sottoscritta inter-partes in data 31.05.2004), nonché la condanna della stessa P.A. al risarcimento del danno da lucro cessante derivato dal mancato godimento dello stesso, quantificato in € 900.000,00, oltre interessi e danno da svalutazione, spese, diritti ed onorari del giudizio;

La problematica de qua, già insorta dal 2004 vedeva la proposta all'Associazione da parte del Comune (nota in data 10 dicembre 2004, prot. n. 56171, a firma del Responsabile dell'U.A. Affari Legali) di fissare il termine per la consegna dell'alloggio alla data del 1° gennaio 2011, in considerazione delle necessità relative

all'attuale collocazione del dipendente comunale, proposta non accettata dalla "LIFE POWER" che, con nota in data 04.02.2005 prot n. 5366, chiedeva un risarcimento danni di complessivi € 900.000,00 (di cui € 112.500,00 a titolo di danno attuale ed € 787.500,00 a titolo di danno futuro) per non aver potuto avviare un Bar Ristoro all'interno dell'area oggetto di concessione;

Con missiva prot. n. 24285 del 25.05.2005 all'indirizzo del legale rappresentante della predetta associazione, Sig.ra Amato Filomena, l'Ufficio Legale formulava le controdeduzioni alle pretese della "Life Power" come di seguito sintetizzate:

- a) dalla convenzione di concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo sito in Molfetta Viale Gramsci stipulata con la Life Power non pare essere oggetto di concessione l'immobile destinato ad alloggio del custode;
- b) all'art. 17 del Bando di Gara era prevista la destinazione del detto immobile all'uso di alloggio del custode fino alla data in cui il Comune non avesse trovato diversa sistemazione;
- c) nel verbale di immissione in possesso del bene oggetto di convenzione non è fatta menzione dell'immobile destinato ad alloggio del custode,
- d) dal progetto allegato alla domanda di partecipazione alla gara si evince che la Life Power intendeva effettuare il servizio Bar in una struttura prefabbricata in legno lamellare composto da tre blocchi distinta e distaccata dall'immobile ove ha sede la casa del custode;
- e) l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, con note prot. n. 6644/04/Segr del 2003, n. 50346/03/BA/ISP del 2003 e n. 30057/04/UVESCO del 21.07.2004, ha ritenuto che il canone di concessione versato dalla Life Power non è congruo ed il suo importo andava assoggettato ad aumento e disponeva di sottoporre a monitoraggio il procedimento;

Rilevato che la citazione de qua è per l'udienza del **13 ottobre 2005**, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., per ivi sentire, previo accertamento dei fatti come dedotti, con sentenza provvisoriamente esecutiva, accogliere le suindicate conclusioni;

Ritenuto, per le ragioni come dedotte nelle descritte controdeduzioni, necessaria la costituzione dell'Ente nel giudizio instaurato dall'Associazione Sportiva "Life Power" dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, per la difesa delle ragioni tutte del Comune stesso,

Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Luigi Camporeale, da Molfetta,

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire all'Avv. Luigi Camporeale, con studio in Molfetta, alla Via A. Doria n. 10, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, dall'Associazione Sportiva “*Life Power*”, come legalmente rappresentata, meglio specificato in premessa.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 1) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 2) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 3) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 4) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
